



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

Oggetto: Affidamento in house ad Ales S.p.A. dei “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per le attività di tutela e conservazione dei beni, per la gestione delle risorse digitali, per il miglioramento della fruizione nelle biblioteche, per il miglioramento della fruizione nelle aree archeologiche e per la manutenzione programmata per il Parco archeologico di Pompei” per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “*Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014)*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 gennaio 2017 che attribuisce alla Soprintendenza Pompei la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente*”;

e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n.169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto della Ales S.p.A., ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società *“svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,*

valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales S.p.A. all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales S.p.A. *“un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”*;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house, del Ministero;

VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, l'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, e il D.lgs. 175/2016 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i *“Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT”*;

VISTA l'iscrizione del Ministero della Cultura nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avvenuta in data 14 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l'incarico di Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il dettato dell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, in virtù del quale *“Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura*

e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività”.

CONSIDERATO che, in forza del medesimo articolo da ultimo richiamato, *“non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* e che, pertanto, per l'affidamento ad Ales S.p.A. delle attività di accoglienza e vigilanza e di supporto tecnico, amministrativo e contabile è possibile prescindere *“dalla preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, e, in particolare, l'art. 7 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice e che riproduce, pressoché integralmente, l'art. articolo 192, comma 2, dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che ai sensi dell'art. 226, comma 5, del D.lgs. 36/2023 *“ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*;

CONSIDERATO che costituisce missione istituzionale di questo Parco archeologico porre in essere tutte le attività necessarie a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in sua gestione e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Pompei, nel perseguimento di tali obiettivi, intende rafforzare i servizi di supporto amministrativo e gestionale agli uffici caratterizzati da competenze specifiche ed elevata qualificazione professionale, volti ad ottimizzare le procedure amministrative, nonché migliorare le condizioni di tutela del patrimonio attraverso il restauro e la costante manutenzione;

CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Pompei, a seguito della riapertura al pubblico, sta conseguendo risultati sempre più significativi anche in termini di numero di visitatori e di introiti da bigliettazione e che, pertanto, intende assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale ad esso affidato garantendo, da un lato, l'accesso ai propri visitatori del maggior numero di aree visitabili e attuando, dall'altro, l'apertura di nuovi percorsi di visita;

CONSIDERATO che l'attuale pianta organica del Parco archeologico, in considerazione dell'incremento del numero dei propri visitatori, nonché del numero e della estensione degli spazi visitabili, costituisce un limite oggettivo al raggiungimento dei summenzionati obiettivi di valorizzazione risultando insufficiente a consentire a questo Parco archeologico di far fronte ai propri obblighi istituzionali, sia in termini di assistenza al pubblico, che di custodia dei beni;

PRESTO ATTO che le procedure finalizzate all'assunzione di personale del MiC non hanno determinato la assunzione di personale sufficiente a sopperire alle esigenze di questo Parco archeologico;

CONSIDERATO che il perdurare della carenza di personale, oltre che a compromettere la corretta esecuzione delle ordinarie attività amministrative, di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici di sua competenza, non consente a questo Parco archeologico di poter continuare ad assicurare la migliore fruizione del patrimonio ad esso affidato determinando la necessità di avvalersi anche per l'anno 2024 dei servizi erogati da Ales S.p.A.;

CONSIDERATO che i contratti n. 138 del 30.12.2022, modificato con atto aggiuntivo n. 49 del 14.04.2023, e n. 38 del 28.03.2023 con i quali il Parco Archeologico di Pompei ha affidato, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, alla Ales S.p.A., i servizi di supporto finalizzati alla realizzazione dei progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e delle aree limitrofe, nonché per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale per la Direzione Generale GPP Unità Grande Pompei scadono il 31.12.2023;

VISTA la Circolare n. 44 del 30.09.2022 con la quale il Segretariato Generale segnala che *“nella fase che precede la richiesta dell’offerta economica ad Ales S.p.A., ciascun centro di responsabilità ed Istituto autonomo che intenda acquistare uno specifico servizio dalla predetta società deve porre in essere l’attività di verifica prescritta dall’art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132”*;

VISTA la Circolare n. 11 del 31 marzo 2023 con la quale il Segretario Generale, ad integrazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 44, precisa che *“la sopracitata verifica dovrà esser posta in essere dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale periferia afferente. Per quanto riguarda gli Istituti autonomi afferenti ad ogni CDR, questi dovranno chiedere, al Centro di Responsabilità amministrativa cui afferiscono, di porre in essere la predetta attività di verifica”*;

VISTA la nota recante il prot. 12042 del 29.11.2023 con la quale questo Parco archeologico ha richiesto alla Direzione Generali Musei, individuata quale Centro di responsabilità amministrativa, l’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 1ter del D.L. 21.9.2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 18.11.2019 n. 132 al fine di verificare la sussistenza e la disponibilità di personale in servizio da impiegare nelle attività di rafforzamento amministrativo e della tutela del patrimonio, nelle attività per il miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata;

VISTA la nota prot. 23832 del 14.12.2023, acquisita agli atti con prot. 12919 del 15.12.2023, con cui la Direzione Generale Musei ha comunicato l'esito negativo della procedura di interpello finalizzata all'individuazione di n. 233 unità di personale per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Parco archeologico;

PRESO ATTO che, all'esito della predetta verifica, si è accertato che in ragione della attuale dotazione organica questa Amministrazione, per assicurare la continuità della capacità amministrativa e gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione Generale GPP Unità Grande Pompei, della fruizione del patrimonio culturale, nonché per dare corretta esecuzione alle attività di manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e delle aree limitrofe per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 ha la necessità:

- (i) di continuare ad avvalersi dei medesimi servizi già erogati da Ales S.p.A. con il contratto n. 138 del 30.12.2022, modificato con atto aggiuntivo n. 49 del 14.04.2023, e con il contratto n. 38 del 28.03.2023, in ragione di 217 unità complessive di personale;
- (ii) di avvalersi, altresì, dei servizi erogati da Ales S.p.A. in ragione di ulteriori 16 unità a supporto delle attività di manutenzione programmata;

CONSIDERATO che Ales S.p.A. dispone della capacità tecnica, organizzativa e professionale necessaria a garantire un'alta qualità nella esecuzione dei servizi richiesti in quanto essa, ormai da diversi anni, presta i propri servizi al Ministro della cultura;

CONSIDERATO che l'affidamento dei servizi richiesti ad Ales S.p.A. in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara consente un'economia di spesa, implementando altresì l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la nota contenente la richiesta di offerta economica indirizzata ad Ales S.p.A., al cui contenuto si rinvia per il dettaglio dei servizi di supporto oggetto del presente provvedimento,

DISPONE

1. di avvalersi, per le motivazioni rappresentate in premessa, dei servizi resi dalla Ales – Arte e Lavoro e Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Nazionale n. 243 (P. I. 05656701009), società soggetta al controllo e al coordinamento del Ministero della Cultura;

2. di richiedere ad Ales S.p.A. di formulare un'offerta economica per la esecuzione dei seguenti servizi, da svolgersi nel periodo 01.01.2024 – 31.12.2024:
 - di supporto tecnico, amministrativo e gestionale agli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione Generale GPP Unità Grande Pompei per n. 41 unità di personale;
 - di supporto alle attività di manutenzione programmata delle aree archeologiche per n. 76 unità di personale;
 - di accoglienza al pubblico e vigilanza delle aree archeologiche di competenza di questo Parco archeologico in ragione di n. 116 unità di personale;
3. di approvare a tal fine la nota contenente la richiesta di offerta economica indirizzata ad Ales S.p.A.;
4. di nominare Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, il dott. Davide Russo;
5. di rinviare l'adozione di ogni altro provvedimento autorizzativo all'esito della presentazione da parte di Ales S.p.A. della preliminare offerta economica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

Visto il RUP

Davide Russo

